Diritto all'ambiente
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

AGGIORNATE DAL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE LE REGOLE DI DETTAGLIO SULLA PRODUZIONE OBBLIGATORIA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI:

prosegue la strada degli incentivi all'energia prodotta dall'incenerimento dei rifiuti

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre u.s. sono stati pubblicati i decreti del Ministero delle attività produttive 24 ottobre 2005 (emanati di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) con i quali vengono aggiornate le regole sulla produzione di energia da fonti rinnovabili (sia a livello generale che con particolare riferimento alla produzione di energia termica da biomasse destinata al teleriscaldamento). La nuova disciplina sostituisce quella dettata dal D.M. 11 novembre 1999, emanata in attuazione del d.lgs. n. 79/1999 ("*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante* n*orme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*").

Ricordiamo, in premessa, come quest'ultimo provvedimento abbia previsto che dal 2001 chi importa energia elettrica - o la produce - da fonti non rinnovabili ha l'obbligo di immettere, nel sistema elettrico nazionale, una quota del 2% di energia prodotta da fonti rinnovabili tramite impianti entrati in esercizio o ripotenziati successivamente al 1 aprile 1999.
Quest'obbligo del 2% può essere assolto, da parte degli importatori o produttori, anche acquistando una quantità equivalente di energia in "certificati verdi" sulla Borsa dell'Energia.
I **certificati verdi** sono titoli annuali che attestano l'avvenuta produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili .
Ogni certificato è relativo alla produzione dell'anno di riferimento e può essere utilizzato nel successivo anno, dopo di che il titolo deve essere consegnato al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN società per azioni posseduta al 100% dal Ministero del Tesoro), il quale lo annullerà riconoscendo al titolare che lo deposita il soddisfacimento della quota verde.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Nello specifico, tali certificati sono "titoli al portatore", vale a dire che vengono venduti separatamente dall'energia cui si riferiscono e perciò possono essere negoziati liberamente cambiando più volte proprietario prima del loro annullamento.
L'istituzione del "mercato dei certificati verdi" ha rappresentato il tentativo di introdurre anche nel mondo delle "rinnovabili" una logica, appunto, di mercato - pur nel mantenimento di strumenti di incentivazione - che portasse al progressivo superamento del sistema di finanziamento promosso attraverso i CIP6/92 (che resta, tuttavia, ancora in vigore per i vecchi impianti in esercizio).
Con il CIP6 lo Stato obbliga l'ENEL ad acquistare dai produttori, i cui impianti sono inseriti in un'apposita graduatoria, l'energia ad un prezzo triplo rispetto a quello corrente. Tale forte forma di incentivazione, che doveva sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ha finito, invece, per finanziare in modo massiccio combustibili che di "verde" non hanno proprio nulla… dato che il Comitato Interministeriale dei prezzi, con la delibera del 29 aprile 1992, ha previsto che tali incentivi andassero a beneficio anche delle "fonti assimilabili" e cioè, oltre ai rifiuti urbani, anche agli "scarti di lavorazione e fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati". In pratica, il meccanismo di fissaggio dei prezzi per l'acquisto d'energia da fonti rinnovabili è stato esteso anche agli impianti che utilizzano: combustibili tradizionali (come le centrali di turbogas con ciclo combinato), rifiuti non biodegradabili e scarti di raffineria, purché presentino risultati migliori in termini di efficienza rispetto alle centrali ENEL in funzione.

Il sistema delineato dal d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ha mantenuto il sostegno all'energia prodotta dall'impiego dei rifiuti; infatti è stata inclusa tra le fonti energetiche rinnovabili - insieme al sole, al vento, alle risorse idriche, alle risorse geotermiche, alle maree, al moto ondoso - anche la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.
Si potrebbe osservare, tuttavia, che la stessa Direttiva comunitaria, recepita dalla normativa interna, parla di "*fonti energetiche o rifiuti rinnovabili*" indicando, quindi, quest'ultimi in modo generico [vedi art. 8, comma 3, Direttiva 96/92/CE "*Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica*"].

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Nel 2003, con il decreto legislativo n. 387, l'Italia ha recepito anche la Direttiva 2001/77/CE relativa alla "Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
La direttiva comunitaria ha posto l'obiettivo di produrre il 22,1% di elettricità da fonti energetiche rinnovabili entro il 2010. La stessa Unione Europea ha indicato quali sono le fonti di energia rinnovabile: eolica; solare; geotermica; moto ondoso; maremotrice; idraulica; biomassa; gas di discarica; gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
In questo caso, è la stessa direttiva che precisa cosa si debba intendere per biomasse: "*la parte biodegradabile dei prodotto, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani*"

L'art. 17 del d. lgs. n. 387/2003 – in aperto e palese contrasto con la Direttiva 2001/77/CE – ha, invece, incluso tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti, compresa la frazione non biodegradabile, ed i combustibili derivati dai rifiuti.

Sul piano pratico, le conseguenze di una tale previsione si rinvengono nel fatto che l'incenerimento dei rifiuti, in base ai restrittivi standard di emissione imposti dalle normative nazionali ed europee, avrebbe un costo unitario di gestione notevolmente superiore a qualunque forma di riciclaggio dei rifiuti, ma grazie alle sovvenzioni date alla produzione energetica, esso ridiventa fortemente competitivo, tanto da potersi trasformare in un vero e proprio "*business*" [così M. Brambati, *Come fare affari con i rifiuti*, pubblicato su "Milano Finanza" dell'8 marzo 2003, pag. 11].

A questo punto, però, è bene ricordare come, nel corso dello stesso anno, il Commissario Ue per i Trasporti e l'energia - in risposta ad un'interrogazione parlamentare - abbia confermato che le frazioni non biodegradabili dei rifiuti non possono essere considerate fonti di energia rinnovabile, per cui non godono degli aiuti economici comunitari destinati a quest' ultime: "*La Commissione conferma che, ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile" [20/11/2005, risposta E-2935/03IT].

Gli incentivi alla termovalorizzazione dei rifiuti, tuttavia, permangono ed anzi si rafforzano con l'ultimo provvedimento adottato dal Governo italiano.
Infatti, l'art. 5, comma 2, del D.M. 24 ottobre 2005 (*Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*) prevede che gli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, che hanno diritto ai certificati verdi per l'energia prodotta nei primi 8 anni successivi alla loro entrata in esercizio, possano – su richiesta del produttore – ottenere i certificati verdi per altri ulteriori 4 anni.
Questo, di fatto, rende molto più vantaggioso produrre energia attraverso la termocombustione rispetto alle altre forme di produzione da fonti rinnovabili.

Lo stesso D.M. esclude dal diritto di vedersi attribuire i certificati verdi, per la produzione dell'energia elettrica, gli impianti che utilizzano combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (c.d. CDR di qualità elevata).
La spiegazione, in questo caso, è tuttavia semplice; infatti, la legge n. 308 del 2004 ha stabilito che il CDR in questione, se utilizzato in co-combustione in impianti di produzione di energia elettrica ed in cementifici, non debba essere considerato un rifiuto.
In questo caso, gli incentivi per l'utilizzo di tale tipo di combustibile si debbono ricollegare al fatto che agli impianti che lo impiegano per produrre energia non vengono applicate le ristrettive norme sui rifiuti.
Sennonché, proprio in merito all'esclusione del CDR di qualità elevata dalla normativa sui rifiuti è recentemente intervenuta la Commissione europea la quale, in una lettera inviata al Ministro degli affari esteri, ha escluso questa possibilità di deroga [cfr. Bruxelles 05/07/2005, C(2005)2364].

Valentina Vattani

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248